

# COMUNE DI ALBUGNANO

Provincia di Asti

**L. R. 29 DICEMBRE 2006 N. 38**  
**( DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI**  
**SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE )**

**D.G.R. 8 febbraio 2010 n. 85-13268 )**  
**( INDIRIZZI PER LA PREDISPOSIZIONE , DA PARTE DEI COMUNI**  
**DEI CRITERI PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI**  
**SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE )**

## ELABORATO NORMATIVO

**( DEFINIZIONE CRITERI PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITA'**  
**DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE )**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL SEGRETARIO COMUNALE


IL SINDACO

DELIBERA CONSILIARE N. 17 DEL 02 - 08 - 2012

CONSULENZA :  
studio di architettura  
maggiora e ramello associati  
via p. micca n.30  
14100 ASTI



Dr. Arch. PIERLUIGI RAMELLO



## ART. 1 RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Le principali leggi e/o Delibere regionali di riferimento, in relazione alle tematiche in oggetto, sono:

- Legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i. " Tutela ed uso del suolo "
- Legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 e s.m.i. " Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114"
- D.C.R. 24 marzo 2006, n. 59 – 10831
- Regolamento regionale n.2/R 3/3/2008 "Nuove norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale. Abrogazione dei regolamenti regionali 21/7/2003, n.9 R ; 20/10/2003, n. 12/R; 5/7/2004 n. 3/R; 21/12/2004 n. 16/R; 28/12/2005 n.8/R."
- Legge regionale 29 dicembre 2006 n. 38 " Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande"
- D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 85 – 13268
- D.G.R. 1 marzo 2010, n. 43 – 13437
- D. Lgs 26 marzo 2010 n. 59 " Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno".
- Il Comune con propria D.C.C. n. 45 del 18/12/2008 ha approvato i "criteri commerciali comunali", ai sensi della L.R. n.28/99 e s.m.i.

La Legge regionale 29 dicembre 2006 n. 38 " Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" costituisce il principale riferimento in merito alla normativa sull'esercizio di tali attività commerciali e ne stabilisce i principi e le norme generali sull'esercizio.

La Regione Piemonte con specifici atti, D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 85-13268, D.G.R. 1 marzo 2010 n. 43-13437, ha definito le norme di indirizzo generali per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande di riferimento per il territorio regionale, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione e nel rispetto della normativa comunitaria e statale.

## ART. 2 OBIETTIVI E FINALITA'

La Legge regionale 29 dicembre 2006 n. 38 " Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande".

La legge persegue le seguenti finalità:

- a) la tutela della salute e della sicurezza del consumatore, la corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e prodotti, nonché il miglioramento della qualità dell'offerta;
- b) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà d'impresa;
- c) l'incremento della qualità del mercato, al fine di realizzare le migliori condizioni di efficienza della rete;
- d) lo sviluppo e l'innovazione della rete degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, per favorire la crescita dell'imprenditoria, nonché della qualità del lavoro e della formazione professionale degli operatori e dei dipendenti del settore;
- e) la salvaguardia delle aree di interesse archeologico, storico, architettonico, artistico ed ambientale;
- f) la valorizzazione e la promozione della cultura enogastronomica, con particolare riguardo alle produzioni tipiche della Regione Piemonte;
- g) la maggiore accessibilità del servizio sul territorio e la valorizzazione delle attività di somministrazione in riferimento ad una più elevata qualità sociale dello stesso;
- h) la salvaguardia e la riqualificazione della rete dei pubblici esercizi negli ambiti urbani degradati e nelle aree rurali e montane;
- i) una maggiore flessibilità nella regolazione del comparto;
- l) la semplificazione dei procedimenti amministrativi per l'accesso e l'esercizio dell'attività.

Nel rispetto dei disposti della L.R. n.38/2006 le sopracitate D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 85-13268, D.G.R. 1 marzo 2010 n. 43-13437, definiscono gli indirizzi per la predisposizione, da parte dei Comuni, dei criteri per l'insediamento delle attività e perseguono i seguenti obiettivi:

- a) favorire la modernizzazione della rete.....
- b) favorire il mantenimento di una presenza diffusa e qualificata del servizio nei centri urbani, nei piccoli comuni, nelle frazioni e nelle aree già scarsamente servite o prive di servizio.....
- c) orientare l'insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in zone ed aree idonee alla formazione di sinergie con la rete commerciale in sede fissa e degli altri servizi pubblici e privati.....
- d) favorire la formazione di un sistema di offerta, articolato sul territorio.....

- e) coordinare la programmazione delle rete con le norme urbanistiche, ambientali, igienico sanitarie, di pubblica sicurezza e sicurezza urbana.....

Conseguentemente i Comuni adottano, sentito il parere delle organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale, i "Criteri per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande".

### **ART. 3 DEFINIZIONI ED AMBITI DI APPLICAZIONE DELLE NORME DI LEGGE**

L'art.2 ( Definizioni ed ambito di applicazione della Legge ) della sopracitata L.R. n.38/06 precisa :  
*"Ai fini della sopracitata Legge si intende per somministrazione di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati".*

*La presente legge si applica altresì alle attività :*

- a) di somministrazione di alimenti e bevande svolta al domicilio del consumatore;*
- b) quella di somministrazione di alimenti e bevande svolta in esercizi non aperti al pubblico.*

*Rimangono regolate dalle rispettive disposizioni nazionali e regionali le attività :*

- a) di somministrazione effettuata negli agriturismi.....*
- b) effettuata nei complessi alberghieri, alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati in occasioni di manifestazioni e convegni organizzati.....*
- c) effettuata nelle strutture ricettive extralberghiere.....*
- d) da parte dei soggetti titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla presente legge.....*
- e) di vendita di prodotti al dettaglio mediante apparecchi automatici, effettuata anche in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo.....*

Non sono soggette alle disposizioni in materia di definizione dei " criteri per l'insediamento delle attività" , di cui ai commi 1,2,3,4 dell'art. 8 della L.R. n.38/06, le attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate:

- a) negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, quando quest'ultima attività è prevalente rispetto a quella della somministrazione.....
- b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;

- c) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle autostrade e strade extraurbane principali, sui mezzi di trasporto pubblico e all'interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;
- d) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, purché l'attività si funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti ( come modificata dalla L.R. n. 38/2009 ).
- e) al domicilio del consumatore
- f) nelle mense aziendali, purché esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
- g) nei circoli e associazioni aderenti ad enti od organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal ministero dell'Interno, di cui all'art. 2 del DPR 235/2001;
- h) in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti delle forze dell'ordine, caserme, strutture d'accoglienza per immigrati e rifugiati ed altre strutture similari di accoglienza e sostegno, case di cura, case di riposo, asili infantili;
- i) all'interno di sale cinematografiche, musei, teatri, sale da concerto, complessi sportivi e simili, limitatamente ai fruitori delle attività stesse;
- j) negli esercizi situati in immobili aventi caratteristiche turistico-ricettive, di proprietà di enti pubblici, utilizzati ai fini della valorizzazione del patrimonio enogastronomico, culturale e turistico locale.....
- k) negli altri casi disposti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Gli esercizi di cui al precedente comma sono costituiti da un'unica tipologia: " Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione", ( art. 7 L.R. n. 38/06 ); la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito degli spazi sportivi, fiere complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre, fiere e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto.

L'art. 1 "Finalità e campo di applicazione" del Regolamento regionale n. 2/R del 3/3/2008 "Nuove norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale" precisa:

*“ Il presente regolamento, al fine di migliorare lo standard strutturale di tutti gli esercizi pubblici, si applica alle attività di preparazione e somministrazione alimenti e bevande, nell’ambito di attività di ristorazione pubblica, prevista.....”*

L'articolo 2 “Tipologia degli esercizi” del sopracitato Regolamento regionale n. 2/R del 3/3/2008, definisce recita :

*Per la valutazione dei requisiti igienico-sanitari, le attività di cui all'art. 1 sono distinte in:*

- a) esercizi di tipologia 1 : somministrazione di bibite, caffè, panini, tramezzini, brioches surgelate sottoposte a doratura e/o fine cottura, toast, piadine e prodotti similari, cioè alimenti che richiedono una minima attività di manipolazione e un eventuale riscaldamento;*
- b) esercizi di tipologia 2 : somministrazione di alimenti di cui alla lettera a) e in aggiunta, prodotti di gastronomia da intendersi come:*
  - b.1) alimenti preparati in esercizi autorizzati, conservati con le modalità previste per la tipologia ed eventualmente sottoposti a riscaldamento;*
  - b.2) piatti semplici preparati con mero assemblaggio di ingredienti ( es. macedonie, insalate o piatti di salumi e formaggi ) previo lavaggio e sanificazione;*
  - b.3) preparazione e somministrazione di alimenti quali kebab, hot dog, patatine fritte, crepes e simili preparazioni, in considerazione del fatto che vengono utilizzate attrezzature precipue;*
- c) esercizi di tipologia 3 : somministrazione di alimenti di cui alle lettere a) e b), con attività di preparazione alimenti configurabile come piccola ristorazione e/o ristorazione veloce e/o tavola calda;*
- d) esercizi di tipologia 4 : attività di preparazione alimenti, configurabile come attività di ristorazione tradizionale.*

*Gli Allegati A e B relativi rispettivamente agli articoli 3 e 4 del sopracitato Regolamento regionale n. 2/R del 3/3/2008, contengono i requisiti minimi igienico sanitari comuni a tutte le tipologie sopra riportate ( Allegato A ) ed i requisiti minimi igienico sanitari per la tipologia 1 ( Allegato B ).*

*Ai sensi delle sopracitate D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 85-13268, D.G.R. 1 marzo 2010 n. 43-13437, si intende per “superficie di somministrazione” l’area opportunamente attrezzata destinata alla somministrazione di alimenti e bevande compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature, arredi vari e simili e la porzione di suolo, variamente delimitata – coperta o scoperta, posta all’esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all’esercizio stesso ( dehor )*

indipendentemente dal numero di giorni di occupazione del suolo pubblico ( cioè in modo permanente che temporaneo, tale superficie non ha rilevanza ai fini del fabbisogno dei parcheggi se il dehor non è soggetto a permesso di costruire o ad altro titolo abilitativo al contempo vigente ). Costituiscono inoltre, "superficie di somministrazione" le terrazze, i balconi coperti o scoperti, i soppalchi o qualunque altra parte costituente la superficie dell'immobile, in quanto esse sono parte integrante del locale in cui si svolge l'attività.

Non costituisce "superficie di somministrazione" quella destinata ai magazzini, cucine, depositi, locali di lavorazione, appositamente allo scopo dedicati, uffici, servizi igienici, spogliatoi e servizi igienici per il personale.

Ogni esercizio di somministrazione corrisponde al luogo fisicamente delimitato mediante pareti continue, separato, distinto e in nessun modo direttamente collegato ad altro adibito a superficie di somministrazione, comprensivo delle aree esterne ( coperte o scoperte ) variamente delimitate da appositi elementi ed appositamente destinate al servizio del consumatore.

Ad ogni esercizio di somministrazione corrisponde una sola autorizzazione, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 38/06 o Dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 12 della L.R. n. 38/06 o altro titolo abilitativo al contempo vigente.

Un 'eventuale superficie adibita alla vendita al dettaglio di prodotti alimentari non costituisce superficie di somministrazione, né deve essere delimitata fisicamente all'interno di un esercizio di somministrazione, da muri o da appositi elementi fissi, ma sarà sufficiente che venga indicata in planimetria come superficie di vendita di prodotti alimentari.

#### **ART. 4 ZONE DI INSEDIAMENTO DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE E VOCAZIONE URBANISTICA DEL TERRITORIO COMUNALE**

Secondo le D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 85-13268, D.G.R. 1 marzo 2010 n. 43-13437 le zone di insediamento degli esercizi di somministrazione sono individuate preferibilmente all'interno degli Addensamenti o delle Localizzazioni commerciali urbane o urbano periferiche, ma possono essere estese anche in ambiti diversi, al fine di garantire un corretto sviluppo ed un potenziamento delle attività di somministrazione nel loro complesso, sul territorio comunale.

Le zone di insediamento degli esercizi di somministrazione comprendono quindi, nel caso del Comune di Albugnano, le Aree a prevalente destinazione residenziale del Concentrico, gli eventuali insediamenti commerciali esistenti in area agricola e le aree a destinazione pubblica definite quali "Aree per servizi ed attrezzature pubbliche, al servizio degli insediamenti

residenziali”, secondo i limiti stabiliti dalla specifica Variante urbanistica di adeguamento del vigente PRGI, alla L.R. n.28/99 e s.m.i.

Infatti ai sensi dell'art. 26 c.1 lett. f) della L.R. n.56/77 e s.m.i. e dell'art. 24 c.1 sub. a) della DCR n. 563 -13414/99 e s.m.i. la destinazione d'uso di “ commercio al dettaglio “, individuata negli strumenti urbanistici generali ed esecutivi rende conforme l'insediamento degli “esercizi di somministrazione” a tale previsioni urbanistica.

La destinazione d'uso di commercio al dettaglio abilita alla realizzazione di esercizi di somministrazione solo nel caso in cui siano rispettate le norme di cui ai successivi articoli dell' Allegato A della D.G.R. 8 febbraio 2010 n. 85 – 13268 ( art. 7 Individuazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici, art. 8 Fabbisogno dei parcheggi e standard relativi agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, art.9 Regolamentazione delle aree di sosta e verifiche di impatto sulla viabilità, art.10 Regolamentazione degli aspetti territoriali, ambientali, paesaggistici e progettuali, art.11 Prescrizioni particolari).

#### **ART.5 INDIVIDUAZIONE DEI BENI CULTURALI, AMBIENTALI E PAESAGGISTICI**

L'attività degli esercizi di somministrazione si svolge nel rigoroso rispetto dei beni culturali ed ambientali individuati ai sensi del D. Lgs n. 42/2004; i Comuni hanno la facoltà di individuare nel proprio territorio, nel proprio P.R.G., i beni culturali, ambientali e paesaggistici da tutelare, a prescindere che gli stessi siano tutelati da specifiche leggi di settore vigenti.

Il Comune con apposito regolamento ( previsto già dall'art. 23 della DCR n. 563 – 13414/1999 e s.m.i. estendibile anche agli esercizi di somministrazione ) ha la facoltà di tutelare gli esercizi aventi valore storico ed artistico, le caratteristiche particolari di esercizi di somministrazione presenti in luoghi “storicamente di rilievo”, oppure elementi architettonici dei medesimi, quali, insegne ecc.

I Comuni possono, con specifico regolamento, stabilire norme per la limitazione delle attività di somministrazione in prossimità di determinati beni ambientali, culturali, religiosi o in parti di territorio più estese per possibili incompatibilità tra l'esercizio ed il valore storico, ambientale, paesaggistico, culturale da tutelare.

Al fine di tutelare i beni culturali, ambientali e paesaggistici individuati dal P.R.G., si richiede in caso di ogni nuova apertura, trasferimento o ampliamento di superficie, la compilazione della scheda semplificata, secondo le specificazioni contenute nell'Allegato 1 ( rif. Art.10 della D.G.R. 8 febbraio 2010 n. 85-13268 ), che vengono allegati al presente documento, a titolo illustrativo.



## **ART. 6 FABBISOGNO DEI PARCHEGGI E STANDARD RELATIVI AGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

Il fabbisogno totale di posti a parcheggio e di superficie, da computare in relazione alla "superficie di somministrazione", così come definita dall'art.4 dell'Allegato "A" alla D.G.R. 8/2/2010, n. 85-13268 è obbligatorio e non derogabile ai fini del rilascio delle autorizzazioni ed ai fini del rilascio dei permessi di costruire e deve essere dimostrato nei casi di D.I.A. o di altro titolo abilitativo al contempo vigente ; la quota di posti a parcheggio e relativa superficie, non soggetta alle norme dell'art. 21 c.1 e c.2 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. e dell'art. 25, c.1 c 2 della DCR n. 563 – 13414/99 e s.m.i. è reperita in aree private per il soddisfacimento delle norme dell'art. 41 sexies della L. 1150/42, così come modificato dall'art. 2 della L. 122/89.

Essa viene così determinata :

All'interno dell'Addensamento A1

$S < 25$  ( esclusivo rispetto dei disposti dell'art. 21 della L.R. n.56/77 e s.m.i.)

$25 < S < 50$      $N = 1 + 0,08 ( S - 25 )$

$50 < S < 100$      $N = 3 + 0'1 ( S - 50 )$

$S > 100$          $N = 8 + 0,12 ( S - 100 )$

Nelle aree urbane esterne all'addensamento

$S < 35$  ( esclusivo rispetto dei disposti dell'art. 21 della L.R. n.56/77 e s.m.i.)

$35 < S < 50$      $N = 1 + 0,08 ( S - 35 )$

$50 < S < 100$      $N = 3 + 0'1 ( S - 50 )$

$S > 100$          $N = 8 + 0,12 ( S - 100 )$

Nelle aree extraurbane esterne ad addensamenti e localizzazioni

$S < 35$  ( esclusivo rispetto dei disposti dell'art. 21 della L.R. n.56/77 e s.m.i.)

$35 < S < 50$      $N = 1 + 0,1 ( S - 35 )$

$50 < S < 100$      $N = 3 + 0,1 ( S - 50 )$

$S > 100$          $N = 8 + 0,12 ( S - 100 )$

Il coefficiente di trasformazione in superficie ( mq.) di ciascun posto a parcheggio è pari a:

26 mq. comprensivi della viabilità interna e di accesso, qualora situati al piano di campagna

28 mq. comprensivi della viabilità interna e di accesso, qualora situati nella struttura degli edifici o in apposite strutture pluripiano.

I posti auto e la relativa superficie determinata come sopra, possono essere reperiti all'interno delle aree da prevedere per il soddisfacimento delle seguenti norme di legge :

- a) norme dell'art. 21 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.
- b) norme dell'art. 2 della legge n. 122/1989 ( legge Tognoli )

Nel caso in cui la verifica di cui sopra richieda un fabbisogno di posti auto/superficie superiore a quanto richiesto ai punti a) e b) il maggior numero dei posti auto/superficie potrà essere reperito all'interno di :

- c) aree private comunque liberamente accessibili e fruibili dal pubblico ( tali aree devono essere comprese all'interno dell'area pertinenziale del fabbricato in oggetto o in area ad essa strettamente limitrofa, della quale si abbia piena disponibilità).

Il soddisfacimento del fabbisogno totale di posti a parcheggio, in relazione alla "superficie di somministrazione" è obbligatorio e non derogabile, nei seguenti casi:

- a) rilascio delle autorizzazioni amministrative per l'esercizio dell'attività, nei casi di nuova apertura di attività non comprese in ambiti territoriali definiti quali " realtà minori a rischio desertificazione" ( così come definiti dall'art. 5, comma 3 della DGR 8/2/2010 n. 85-13268 ) o in caso di trasferimento di sede di un esercizio, al di fuori dello stesso addensamento o localizzazione commerciale;
- b) D.I.A. ( ora SCIA ) o altro titolo abilitativo, di cui all'art.12, c.1e 2 della L.R. n.38/06 in caso di ampliamento della superficie di somministrazione ( limitatamente alla sola porzione in ampliamento );
- c) rilascio dei permessi di costruire e D.I.A. o altro titolo abilitativo al contempo vigente, in materia edilizia, nel caso in cui la realizzazione di un esercizio di somministrazione o l'installazione di un dehor richieda tale titolo abilitativo.

"Il fabbisogno dei posti parcheggio" relativi agli esercizi di somministrazione ( determinati nel rispetto dei limiti sopra definiti ), ubicati all'interno dell'addensamento storico rilevante" è monetizzabile, contribuendo alla costituzione di un fondo destinato al finanziamento per la realizzazione di parcheggi di iniziativa pubblica dedicati alla zona di insediamento.

Al fine di attivare le procedure di monetizzazione, il Comune nel proprio P.R.G. dovrà prevedere apposita normativa in merito ( riguardante le attività di somministrazione ) dovrà inoltre definire con

Lo studio deve esaminare e valutare le componenti ambientali indispensabili a rendere compatibile l'insediamento dell'esercizio di somministrazione; tale studio deve essere sottoscritto ed asseverato da professionista abilitato alla sua redazione.

1) Le componenti ambientali e paesaggistiche da esaminare e valutare nello studio ( secondo i disposti dell'art. 10 dell'Allegato "A" della D.G.R. 8/2/2010, n. 85-13268 a cui si rimanda per gli elementi normativi di dettaglio ), sono:

a) CLIMA ACUSTICO ( dimostrazione asseverata che sono stati rispettati i requisiti richiesti dalle normative vigenti ) relativamente a:

a.1) macchinari ed impianti rumorosi installati nell'esercizio di somministrazione

a.2) traffico indotto

a.3) potenziale incremento dell'effetto di rumorosità diffusa e concentrata sui "ricettori sensibili"

( Secondo il Documento della Regione Piemonte " Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia locale, Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale", del 13/12/2010 prot. 0009369/DB1701, "Indicazioni interpretative", il termine "clima acustico" va inteso come "ambiente acustico", senza alcun riferimento al procedimento di valutazione di clima acustico di cui all'art. 11 della L.R. n. 52/00, l'inserimento di una nuova attività di somministrazione, il suo trasferimento o l'ampliamento di una attività esistente deve avvenire nel rispetto dei "valori di emissione" previsti dalla legge, cioè seguendo i disposti dell'art. 10 "Impatto acustico" della L.R. n. 52/00.

b) ATMOSFERA ( dimostrazione asseverata che sono stati rispettati i requisiti richiesti dalle vigenti norme in materia ) relativamente a:

b.1) gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

b.2) gli impianti di smaltimento dei fumi ( in caso di presenza di attività con emissioni in atmosfera ), quali:

b.2.a) attività di cui all'art. 272, c.1 del D.Lgs n. 152/2006 ( per le quali le emissioni sono considerate scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico; per tali emissioni l'autorità competente può prevedere che i gestori delle attività, successivamente indicate, diano comunicazione alla medesima ), elenco degli impianti e delle attività :

. cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie,

. panetterie, pasticcerie ed affini, con utilizzo complessivo giornaliero di farina, non superiore a 300 Kg.,

. trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione giornaliera massima non superiore a 350 Kg.,

. trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione giornaliera massima non superiore a 350 Kg.

. lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini, con produzione giornaliera massima non superiore a 350 Kg.

. lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo giornaliera massima non superiore a 350 Kg.

b.2.b) attività di cui all'art. 272, c.2 del D.Lgs n. 152/2006 ( per le quali le emissioni sono considerate non trascurabili agli effetti dell'inquinamento atmosferico; tali emissioni sono sottoposte ad autorizzazione);

b.3) gli effetti indotti dal traffico generato non soggetti dall'insediamento dell' esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, calcolato secondo quanto stabilito dal precedente art.8.

c) PAESAGGIO ( qualora l'esercizio di somministrazione venga ad insediarsi in contesti paesaggistici di particolare pregio, sottoposti a vincolo paesistico, ambientale o storico architettonico, oppure in vicinanze di SIC; dimostrazione asseverata che sono state rispettate le norme del D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004, ai sensi della Legge 6 luglio 2002 n. 137.

2) Le componenti progettuali da esaminare nello studio di cui sopra ( secondo i disposti dell'art. 10 dell'Allegato "A" della D.G.R. 8/2/2010, n. 85-13268 ), sono:

a) SICUREZZA DEGLI IMPIANTI – PREVENZIONE INCENDI ( dimostrazione asseverata che sono stati rispettati i requisiti richiesti dalle vigenti norme in materia )

b) RIFIUTI ( dimostrazione asseverata corredata da idonei elaborati grafici di carattere progettuale relativa alle modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti ).

c) BARRIERE ARCHITETTONICHE (dimostrazione asseverata corredata da idonei elaborati grafici attestanti l'assenza di barriere architettoniche in ottemperanza alla Legge 13/89, fatto salvo quanto diversamente previsto dai Regolamenti comunali.

3) Le mitigazioni e le soluzioni progettuali individuate come ottimali per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui ai precedenti commi, sono definite nel progetto municipale e costituiscono prescrizioni dell'autorizzazione dell'esercizio di somministrazione e del permesso di costruire, e per i casi di DIA di cui all'art.12 c.1 e 2 della L.R. n.38/06 e dell'art.

12 c.8 dell'Allegato "A" della D.G.R. 8/2/2010, n. 85-13268, costituiscono elemento di autoregolamentazione obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'attività.

#### **ART. 9 PRESCRIZIONI PARTICOLARI**

Fatto salvo l'obbligo del rispetto di tutte le norme vigenti, che regolano l'attività degli esercizi di somministrazione, il Comune con proprio atto può inibire il rilascio delle autorizzazioni e le denunce di inizio attività per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande o prevedere limitazioni all'esercizio, con l'obbligo di motivare il pubblico interesse perseguito.

Il Comune non prevede, in questa sede, di integrare i presenti criteri, con specifiche norme o prescrizioni riguardanti il decoro delle strutture degli esercizi di somministrazione, le caratteristiche costruttive dei medesimi anche in relazione ad eventuali aree variamente delimitate, appositamente attrezzate al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connesse all'esercizio stesso, in quanto le norme contenute nel vigente regolamento edilizio e nel vigente PRGI garantiscono una corretta attuazione degli interventi previsti.

#### **ART. 10 REGOLAMENTAZIONE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONE**

Si richiamano i disposti degli specifici artt. 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 della L.R. n.38/06.

L'art. 12 dell'Allegato "A" della D.G.R. 8/2/2010, n. 85-13268, norma i seguenti atti amministrativi:

- . autorizzazioni per nuova apertura degli esercizi di somministrazione;
- . autorizzazioni stagionali, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 38/06, in quanto ad esse si applicano tutte le disposizioni relative alle autorizzazioni non aventi durata temporanea limitata;
- . autorizzazioni per il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione, consentiti nell'ambito dello stesso Comune;

D.I.A. ( ora SCIA ) per l'ampliamento della superficie di somministrazione;

- . i sub ingressi implicano, invece, una semplice modifica del soggetto titolare dell'attività, non rilevanti quindi ai fini della programmazione regionale ( non soggetto quindi ai disposti del sopracitato art. 12 )

Le nuove aperture, i trasferimenti di sede, le variazioni della superficie degli esercizi di somministrazione non sono soggette ad alcuna limitazione quantitativa, per Comune e per zona, nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 41 della Costituzione e nella Legge 10 ottobre 1990 n. 287 ( Norme per la tutela della concorrenza e del mercato ).

Le nuove aperture, i trasferimenti di sede, le variazioni della superficie di somministrazione sono consentite a chi è in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 4 e 5 della L.R. 38/06, e nel

rispetto dei vincoli posti a tutela dell'ambiente del territorio, dei beni culturali/storico/artistici e paesaggistici, della sicurezza pubblica e di igienicità e salubrità dei luoghi. ( art. 12 dell'Allegato "A" della D.G.R. 8/2/2010, n. 85-13268, ).

Le nuove aperture degli esercizi di somministrazione sono soggette ad autorizzazione che è rilasciata nel rispetto:

- a- delle disposizioni igienico sanitarie previste dalla specifica normativa vigente;
- b- delle norme di pubblica sicurezza previste dal Reg. TULPS – D.M. 17 dicembre 1992 n. 564;
- c- delle disposizioni degli artt. 6,7,8,9,10, e 11 dell'Allegato "A" della D.G.R. 8/2/2010, n. 85-13268 ), fatte salve ulteriori prescrizioni previste nell'ambito dei progetti di qualificazione urbana e nei progetti integrati di rivitalizzazione di cui agli art. 18 e 19 della D.C.R. 563-13414/99 e s.m.i.;

I trasferimenti di sede degli esercizi di somministrazione nell'ambito del medesimo addensamento o localizzazione commerciale sono soggetti ad autorizzazione rilasciata nel rispetto delle norme di cui al precedente comma, con esclusione della verifica del fabbisogno dei parcheggi e standard relativi agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e della regolamentazione delle aree di sosta e verifiche di impatto sulla viabilità.

Le variazioni della superficie di somministrazione sono soggette a DIA ai sensi dell'art. 12, c.1 e c.2 della L.R. n. 38/2006.

Ad ogni esercizio di somministrazione corrisponde una sola autorizzazione, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 38/06 o Dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 12 della L.R. n. 38/06 o altro titolo abilitativo al contempo vigente.

In caso di coesistenza di due distinte attività, adibite una alla vendita al dettaglio di prodotti alimentari e l'altra a somministrazione di alimenti e bevande, fisicamente all'interno di un medesimo locale, i titoli autorizzativi necessari al loro esercizio sono diversi, cioè l'autorizzazione per l'attività di somministrazione e la SCIA per l'attività di commercio al dettaglio e possono appartenere ad unico soggetto oppure a due soggetti differenti.

Come sopra riportato la superficie del dehor costituisce sempre "superficie di somministrazione"; la prima richiesta di occupazione di suolo pubblico per l'installazione di un dehor dopo ( l' 8/2/2010 ) rappresenta sempre ampliamento della superficie di somministrazione; per gli esercizi già esistenti, che prima dell' 8/2/2010, abbiano già usufruito di un dehor, anche per una sola volta ed indipendentemente dal numero dei giorni di occupazione del suolo pubblico, quest'ultimo

costituisce superficie già autorizzata; viceversa per un esercizio di somministrazione già esistente che non abbia mai usufruito di un dehor, sarà necessaria la presentazione della D.I.A. ( ora SCIA ) per l'ampliamento della superficie medesima.

Di seguito viene inserita, a titolo illustrativo, copia l'Allegato 1 ( Rif. Art. 10 della D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 85-13268 :

Elencazione esemplificativa della documentazione necessaria per la valutazione della "domanda di rilascio di autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande" per le nuove aperture, trasferimenti e variazione di superficie; gli elaborati indicati possono corredare e/o integrare quelli predisposti dall'istante per l'autorizzazione sanitaria.

#### **ART. 11 INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEGLI ADDENSAMENTI COMMERCIALI URBANI E PER IL RECUPERO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE**

I Comuni, oltre a quanto previsto in generale nel presente atto, al fine di preservare, sviluppare e potenziare la funzione della rete degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande integrandola con la rete del commercio in sede fissa e su area pubblica possono promuovere la realizzazione di progetti e programmi volti al rafforzamento dell'immagine, dell'identità urbana e della riqualificazione urbana.

I Comuni nella definizione dei progetti si attengono alle norme di cui agli artt. 18 e 19 della DCR n. 563-13414/99 e s.m.i.

#### **ART.12 ATTIVITA' DI CONTROLLO E CASI DI REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

L'autorizzazione è revocata nei casi previsti dall'art. 16 della L.R. n. 38/2006.

Nel caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande soggette a D.I.A. ( ora SCIA ) o altro titolo abilitativo al contempo vigente, invece della revoca dell'autorizzazione, è disposto il divieto di prosecuzione dell'attività.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 25 della L.R. n.38/2006, i Comuni esercitano una costante attività di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni e sul permanere di tutti i presupposti delle autorizzazioni, nonché il controllo delle dichiarazioni asseverate, nei casi previsti.

**ART.13 NORME SOSTITUTIVE, TRANSITORIE E FINALI**

Le autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione, sono rilasciate nel rispetto delle norme di legge di carattere nazionale e regionale in materia, dei tempi e delle modalità previste dalla L.R. n.38/06.

Fino all'adozione dei criteri comunali o nel caso di adozione di criteri comunali in violazione delle norme contenute nella L.R. n.38/06 e nelle D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 85-13268, D.G.R. 1 marzo 2010 n. 43-13437, o nel caso di adozione parziale delle presenti norme, i Comuni rilasciano le autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nel rigoroso rispetto delle norme contenute nella L.R. n.38/06 e nelle D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 85-13268, D.G.R. 1 marzo 2010 n. 43-13437.